

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO

Cos'è

La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio consiste in una dichiarazione riguardante stati, fatti e qualità personali dell'interessato. La dichiarazione può anche riguardare stati relativi ad altri soggetti di cui egli abbia conoscenza diretta. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che deve essere presentata ad una pubblica amministrazione o a gestori di pubblici servizi (es. Enel, telecom, azienda del gas...) NON deve essere autenticata (escluse le dichiarazioni riguardanti la riscossione di benefici economici da parte di terzi), ma deve essere firmata davanti al dipendente che ne riceve la documentazione oppure inviata con allegata la fotocopia del proprio documento di identità. In questi casi, quindi non è necessario recarsi presso gli uffici comunali.

La firma autenticata è prevista solo per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentare a soggetti privati (assicurazioni, banche ...). In questo caso sulla dichiarazione va apposto il bollo da € 14,62.

Possano fare l'autocertificazione:

- i cittadini italiani;
- i cittadini dell'Unione europea;
- i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili presso le amministrazioni pubbliche italiane

La dichiarazione di chi non sa o non può firmare, in presenza di un impedimento a sottoscrivere, ma comunque in grado di intendere e volere, è raccolta da pubblico ufficiale che accerta l'identità della persona.

La dichiarazione di colui che ha un impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è resa dal coniuge, in sua assenza, dai figli, in mancanza di questi da un parente fino al terzo grado davanti all'ufficiale che dovrà accertare l'identità del dichiarante.

In caso di minori o incapaci la dichiarazione è sottoscritta dal genitore o tutore o dal curatore.

Cosa NON si può dichiarare con atto notorio

Non si possono sostituire con una dichiarazione, gli atti notori che riguardano espressioni di volontà (es. deleghe e procure ad esclusione della delega per riscossione della pensione)

Documenti da presentare :

- Documento d'identità in corso di validità;
- per i cittadini extracomunitari residenti in Italia il passaporto e il permesso di soggiorno;

COPIA AUTENTICA

Cos'è

Le copie autentiche di atti e documenti sono pienamente equipollenti agli originali. L'autenticazione può essere effettuata dal funzionario competente dal quale è stato emesso l'originale, da quello presso il quale l'originale è depositato o conservato o da quello presso il quale deve essere presentato il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

Nel caso si debba presentare alla Pubblica Amministrazione copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione, dietro esibizione dell'originale. In questo caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

Per lo svolgimento di numerose pratiche i cittadini hanno la facoltà di produrre, in sostituzione dei certificati richiesti da una Pubblica Amministrazione o da un gestore di servizi pubblici, una autocertificazione, ovvero una propria dichiarazione attestante fatti o situazioni personali.

Come si presenta

Con esibizione del documento originale ed una copia fotostatica (di buona qualità) dello stesso.

Cosa NON si può autocertificare

Non è possibile ottenere l'autenticazione di copie di atti e documenti che siano già copie già rese conformi o di copie ottenute da fotografie.

Costo dell'autenticazione

Il costo è pari a € 14,62 per la marca da bollo da apporre sulla copia fotostatica ogni 4 facciate, oltre a € 0,52 di diritti di segreteria;

AUTENTICHE SELF-SERVICE

In ogni caso il cittadino può rendere autentica la copia di un documento senza ricorrere al pubblico ufficiale. Dovrà semplicemente presentare la fotocopia del documento richiesto con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conoscenza del fatto che la copia allegata è conforme all'originale

QUANTO COSTA

Non è nella facoltà del richiedente il certificato decidere se l'atto vada in bollo oppure in carta libera e neppure discrezione degli uffici che richiedono o rilasciano atti.

I certificati, o l'autenticazione delle sottoscrizioni, quando richiesti all'ufficio anagrafe, devono essere rilasciati in bollo "sin dall'origine" (D.P.R. 642/72) per cui **il bollo è la regola, mentre la "carta semplice" è l'eccezione**, pena l'evasione del tributo di bollo.

Quindi l'utente che intende ottenere in carta semplice il certificato o l'autenticazione della firma deve indicare la norma di legge che lo esenta dal pagamento dell'imposta di bollo e il pubblico ufficiale, verificata l'esistenza dell'esenzione, è tenuto ad applicarla indicandone gli estremi normativi sull'atto esentato.

Facendo l'autocertificazione, invece, non è dovuta l'imposta di bollo.

I certificati anagrafici di norma sono rilasciati in bollo (€ 14,62) tranne nei **CASI DI ESENZIONE**. Oltre al bollo devono essere versati i diritti di segreteria nella misura di: €0,26 per i certificati in carta libera e di €0,52 per i certificati in bollo (per alcuni usi particolari è prevista anche l'esenzione dai diritti di segreteria).

Sono **soggette al bollo** anche le **autentiche delle firme** in calce alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per l'uso al quale le dichiarazioni sono destinate.

INFORMAZIONI GENERALI SU: Imposta di bollo e diritti di segreteria

Il **bollo** è una imposta riscossa dallo Stato in connessione alla formazione o all'uso di atti, certificati, registri o documenti individuati nella normativa vigente.

I **diritti di segreteria** sono un corrispettivo versato al Comune per una attività da esso svolta. La misura dei diritti di segreteria per le pratiche demografiche è fissata dalla Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n° 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente.

L'articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, n° 642 stabilisce che sono SOLIDALMENTE OBBLIGATI al pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con l'imposta o che degli stessi facciano uso.

la responsabilità per il **mancato pagamento del bollo** ricade sul richiedente, su chi ha firmato l'atto e sul funzionario ricevente che non provvede a trasmettere l'atto irregolare all'ufficio del registro. La sanzione prevista va da 2 a 10 volte l'importo evaso più la marca prevista.

Non è nella facoltà del richiedente il certificato decidere se l'atto vada in bollo oppure in carta libera e neppure discrezione degli uffici che richiedono o rilasciano atti.